

vidui non godenti franchigia. Il contravvento re è multato colla pena di lire tre per ogni oncia e per minore peso in proporzione.

9. Le Autorità, Ufficj, e Funzionarj pubblici non godenti il diritto di franchigia dovranno pagare in contanti l'importo delle lettere, e pieghi agli Ufficj delle Poste, salvo il bonifico che potesse loro competere dai Ministri da cui dipendono.

10. Eccettuate le esenzioni competenti a' Militari, le quali verranno regolate con ispeciale decreto, cessa ogni altra esenzione non specificata nel presente Decreto.